

Fondazione Damiano Tamagni

Statuto

1. Denominazione, sede e durata

- 1.1. Con la denominazione "Fondazione Damiano Tamagni" è costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 ss. CC.
- 1.2. La Fondazione è iscritta a Registro di commercio.
- 1.3. La sede della Fondazione è a Gordola.
- 1.4. La durata della Fondazione è illimitata.

2. Scopo

- 2.1. La Fondazione ha per scopo d'onorare la memoria di Damiano Tamagni mediante opere di prevenzione della violenza giovanile e aiuto alle famiglie coinvolte.
- 2.2. La Fondazione non ha scopo di lucro.
- 2.3. La Fondazione è apolitica e aconfessionale.

3. Patrimonio, finanziamento e gestione

- 3.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è di CHF 5'000.-- (franchi svizzeri cinquemila).
- 3.2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato dagli interessi sul patrimonio, con gli utili derivanti dalle attività della Fondazione, versamenti da enti pubblici o privati, donazioni, offerte, legati, da ulteriori versamenti dei fondatori ed erogazioni di chiunque voglia contribuire al conseguimento dello scopo della Fondazione.
- 3.3. Il patrimonio della Fondazione sarà gestito secondo i criteri di una prudente amministrazione avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.
- 3.4. Il patrimonio della Fondazione è amministrato dal Consiglio di Fondazione.

4. Consiglio di Fondazione

4.1. Composizione, nomina durata e organizzazione

- 4.1.1. Il Consiglio di Fondazione è composto da almeno 3 membri ed al massimo di 9.
- 4.1.2. Finché in vita, i fondatori sono competenti per la nomina del Consiglio di Fondazione. Dopo il loro decesso, il futuro Consiglio di Fondazione è designato per cooptazione dal Consiglio di Fondazione stesso.

- 4.1.3. I Consiglieri rimangono in carica per 5 anni. Con l'eccezione dei fondatori, che non sono soggetti a limitazioni di durata, i membri del Consiglio di Fondazione sono eleggibili per un durata massima di 15 anni, anche se non consecutivi.
- 4.1.4. Membri dimissionari, deceduti, o comunque impossibilitati a svolgere le proprie mansioni sono sostituiti entro il minor tempo possibile.
- 4.1.5. Il Consiglio di Fondazione si costituisce da se ed elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Le funzioni di Segretario e Cassiere possono essere cumulate.

4.2. Competenze

- 4.2.1. Il Consiglio di Fondazione ha tutti i poteri di amministrazione e gestione del patrimonio della Fondazione e prende le decisioni per la realizzazione del suo scopo.
- 4.2.2. In particolare, il Consiglio di Fondazione:
- amministra il patrimonio della Fondazione;
 - elabora gli eventuali regolamenti della Fondazione;
 - stipula e conclude contratti;
 - decide sui finanziamenti;
 - prepara e pianifica l'attività della Fondazione;
 - presenta il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi all'Autorità di vigilanza;
 - impegna la Fondazione verso i terzi;
 - nomina l'Ufficio di revisione.

4.3. Rappresentanza della Fondazione e diritto di firma

- 4.3.1. Il Consiglio di Fondazione rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi.
- 4.3.2. La Fondazione è vincolata di fronte ai terzi dalla firma collettiva a due del proprio Presidente rispettivamente del Vice-Presidente, o congiuntamente o con un altro membro del Consiglio di Fondazione.

4.4. Sedute

- 4.4.1. Il Consiglio di Fondazione si riunisce su invito del proprio Presidente ogni qualvolta l'attività lo richieda. Inoltre, ogni membro del Consiglio può richiedere, con comunicazione scritta dei motivi, che il Presidente convochi, entro breve termine, una riunione.
- 4.4.2. In seduta, ogni membro del Consiglio di Fondazione ha il diritto di ottenere ragguagli in tutte le attività della Fondazione.
- 4.4.3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri.
- 4.4.4. Le decisioni del Consiglio di Fondazione sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
- 4.4.5. Sulle decisioni va tenuto un processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario designato.

- 4.4.6. Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell'annuenza scritta di una proposta o in via circolare, purché la discussione orale non sia chiesta da un membro del Consiglio di fondazione. Tali decisioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di fondazione.

5. Ufficio di revisione

- 5.1. La gestione finanziaria della Fondazione è sottoposta al controllo di 1 o 2 revisori nominati dal Consiglio di Fondazione.
- 5.2. La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Fondazione.
- 5.3. Essi restano in carica due anni e sono rieleggibili.
- 5.4. I revisori hanno il compito di:
- procedere al controllo dell'attività finanziaria annuale, verificare la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione
 - presentare il rapporto scritto e conclusivo destinato al Consiglio di Fondazione e all'Autorità di vigilanza.

6. Modifica dello scopo e fine della Fondazione

- 6.1. Se per qualsiasi motivo lo scopo della Fondazione dovesse divenire parzialmente o totalmente irrealizzabile si procederà, previo consenso dell'Autorità di vigilanza, ad una modifica parziale o totale degli scopi statuari al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi.
- 6.2. Se la Fondazione dovesse cessare di esistere, il patrimonio rimanente sarà devoluto ad una fondazione o ad un ente, in Ticino, avente scopo analogo.

7. Diritto applicabile

- 7.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, tornano applicabili le disposizioni degli art. 80 e ss. CC.

Statuto approvato dai fondatori il 3 giugno 2008